



ASSOCIAZIONE ANTIGONE ONLUS
per i diritti e le garanzie nel sistema penale

COMUNICATO STAMPA

Dichiarazioni del Presidente dell'Associazione Antigone Patrizio Gonnella **“Reato di tortura: si proceda rapidamente alla sua definitiva introduzione”**

“I margini di tempo sono strettissimi e ci vuole pertanto massimo impegno e determinazione per arrivare ad una rapida approvazione, in via definitiva, di una legge che l'Italia attende da più di 20 anni e che ci rende inadempienti verso la comunità internazionale e l'intero sistema dei diritti umani”. Questa la dichiarazione di Patrizio Gonnella, presidente dell'Associazione Antigone, dopo che nel pomeriggio di ieri la Commissione giustizia del Senato ha approvato all'unanimità il disegno di legge che introduce il reato di tortura nel codice penale italiano. “Il testo – prosegue - è parzialmente diverso da quello auspicato: avremmo, infatti, preferito una totale aderenza alla definizione Onu ma è comunque importante che l'Italia criminalizzi la tortura e i torturatori. L'esperienza degli ultimi anni ci ha infatti dimostrato come il nostro paese non sia esente da questo fenomeno”.

Roma, 13 settembre 2012

Ecco il testo appena approvato che ora dovrà passare al vaglio dell'Aula di Palazzo Madama:

Art. 1

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono inseriti i seguenti:

«Art. 613-bis. - (*Tortura*). Chiunque, indebitamente e intenzionalmente con violenza, minaccia grave o con comportamenti disumani o degradanti la dignità umana, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o non in grado di ricevere aiuto, al fine di ottenere da essa o da altri informazioni o dichiarazioni su un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso ovvero al fine di punire una persona per un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, ovvero per motivi di discriminazione etnica, razziale, religiosa, politica, sessuale o di qualsiasi altro genere è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi istiga altri alla commissione del fatto o non ottempera all'obbligo giuridico di impedirne il compimento.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni.

La pena è aumentata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima.

Se ne deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte della persona torturata, si applica la pena dell'ergastolo.

Sede operativa: Via Silvano 10 – Fabb. D, Sc. I - 00158 Roma

Sede legale: Via della Dogana Vecchia, 5 – 00186 Roma

CF 97117840583

Tel 06.44363191, fax 06.233215489 - e.mail segreteria@associazioneantigone.it

www.associazioneantigone.it

Art. 2.

1. All'articolo 191 del codice di procedura penale dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:
«2-*bis*. Le dichiarazioni ottenute mediante tortura, come definita dall'articolo 613-*bis* del codice penale, possono essere utilizzate soltanto contro le persone accusate di tale delitto, al fine di provarne la responsabilità e di stabilire che le dichiarazioni sono state rese in conseguenza della tortura».

Art. 3

1. All'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato nel quale esistano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani».

Art. 4

1. Non può essere assicurata l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Paese o da un tribunale internazionale.

2. Nei casi di cui al comma 1, il cittadino straniero è estradato verso lo Stato richiedente nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.

Sede operativa: Via Silvano 10 – Fabb. D, Sc. I - 00158 Roma

Sede legale: Via della Dogana Vecchia, 5 – 00186 Roma

CF 97117840583

Tel 06.44363191, fax 06.233215489 - e.mail segreteria@associazioneantigone.it

www.associazioneantigone.it